

Art. 21. Nidi d'infanzia.

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale della bambina e del bambino di età compresa fra tre mesi e tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa; sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative.
2. Il nido d'infanzia promuove, avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini. Può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura e alla sua ricettività.
3. La capacità ricettiva del nido può variare da un minimo di venti ad un massimo di sessanta posti.
4. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continua da parte di personale educativo secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.